

Patti successori

Sara Landini

La nozione nella giurisprudenza

- Cass. 1979 n.2228: “La nullità dei patti successori é comminata dall'art 458 cod civ, al fine di conservare al testatore la libertà di disporre dei propri beni per tutta la durata della sua vita; ne consegue che una convenzione é qualificabile come patto successorio solo se attui la trasmissione di diritti relativi a una successione non ancora aperta e faccia sorgere un ***vinculum iuris***, di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca l'adempimento”.

In Francia

- In Francia vige il principio generale del divieto dei patti successori sancito agli artt. 1130, 791, 1600, 1389 del code civil. Tale principio però subisce delle deroghe: in caso di contract del mariage di cui all'art. 1082 in cui è prevista la possibilità di una vera e propria institution contractuelle, nel caso di cui agli artt. 1390-1391 in cui si riconosce validità a la clause commerciale entre epoux, o nel caso di clause de continuation de la société avec certains héritiers di cui agli artt. 1868-1870. Per un'attenta disamina dei patti sulle successioni eccezionalmente ammessi v. NAJJAR I., Pacte sur succession futur, Dalloz, Droit Civil, vol. V, Paris, 1994 ed inoltre TRASBOT A. LOUSOUARN Y. Donations et testaments, in Traité pratique de droit civil français a cura di Planiol e Ripert, tome V, Paris, 1957, p. 957 ss.; RAYNARD P., Les successions et les libéralités, in Droit Civil Marty-Raynard, Paris, 1983, p. 219 ss.; BRETON A., Successions-Libéralités, in Leçons de droit civil, IV, 2, 4° ed., Paris, 1982, p. 25 ss.

Nel common Law

- Nei paesi anglosassoni abbiamo testimonianze di donationes mortis causa. Sul punto v. JENKS', English civil law, London, 1947, II, p. 1129 ss. Inoltre vere e proprie attribuzioni patrimoniali mortis causa sembra possano essere realizzate attraverso l'istituto del trust. Sul punto v. LUPOLI M, Trusts, Milano, 1997, p. 131 ss.

In Germania

- Nel diritto tedesco sono ammessi sia i patti istitutivi che quelli rinunciativi ed in particolare è riconosciuto l'istituto dell'Erbvertrag al § 2274 BGB in cui espressamente si statuisce che "Der Erblasser kann einem Erbvertrag nur persönlich schließen". Gli autori tedeschi hanno da un lato sottolineato la Doppelnatur dell'istituto: " Verfügung von Todes wegen und Vertrag": BRONX H., Erbrecht, Köln Berlin, Bonn, München, 1996 , p. 104; dall'altro hanno cercato di distinguerlo dal testamento. " Der Erbvertrag ist nicht etwa ein Testament besonderer Art, sondern ein wirklicher Vertrag, der eine Bindung des Erblassers an sein vertragsmäßigen Verfügungen von Todes wegen bewirkt": SCHLICHTING G., Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 9, München, 1997, p. 1675. In tal senso v. inoltre WOLF M., Erbrecht (§§ 1922-2385 BGB), in Bürgerliches Gesetzbuch, Band 9, Stuttgart- Berlin- Köln, 1992, p. 1505.

Il fondamento del divieto

- Libertà di testare
- Tipicità della delazione (legge o testamento)

Mortis Causa e Post Mortem

- Si aprono interpretazioni che limitano il divieto agli atti mortis causa distinti da quelli post mortem.
- Cass. 4053/1987, Giur. comm., 1987, II, 725. Anche in dottrina troviamo tentativi di definire il concetto di atto mortis causa onde distinguerlo da quello post mortem. Sarebbe mortis causa "l'atto che regola rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione": GIAMPICCOLO G., voce: Atto mortis causa, in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, p. 232 ss.; ID., Il contenuto a-tipico del testamento, Milano, 1954, p. 300 ss.; NICOLO' R., Disposizione di beni mortis causa in forma indiretta, in Riv. notar., 1967, p. 644; JEVA M., I fenomeni c.d. parasuccessori, in Riv. notar., 1971, p. 147; BIGLIAZZI GERI L., Il testamento, vol. I, Milano, 1976, p. 104 ss;

casistica

- Donazione e morte
- Il contratto, con cui una parte deposita presso un'altra una determinata somma ed attribuisce ad un terzo, che prende parte all'atto, il diritto a pretenderne la restituzione dopo la propria morte, non configura un contratto a favore di terzi, con esecuzione dopo la morte dello stipulante, a norma dell'art. 1412 c.c., avendo il terzo assunto la qualità di parte dell'atto e lo stipulante obbligandosi in suo diretto confronto a mantenere ferma la disposizione in suo favore, bensì rientra nell'ambito di applicazione del divieto dei patti successori sancito dall'art. 458 c.c., ed è perciò nulla, giacché dà luogo ad una complessa convenzione costituita da un deposito irregolare e da una vietata donazione mortis causa
- Cassazione civile, sez. II, 17/08/1990, n. 8335

casistica

- Mandato post mortem exequendum
- L'incarico conferito in vita affinché le proprie spoglie abbiano una determinata sepoltura costituisce un mandato "post mortem", avente ad oggetto il compimento di una attività giuridica la cui utilità viene ad esistenza in epoca successiva alla morte del mandante.
- Tribunale Palermo, 16/03/2000,

casistica

- Divisione
- L'accordo con cui i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto di altrui futura successione mortis causa, pattuendo di rimanere in comunione ex art. 1111, comma 2, c.c., è vietato dall'art. 458 c.c. Tale accordo, infatti, configura un patto successorio, nullo perché contrario ad una norma imperativa. Questo è quanto ricordato dalla Cassazione in relazione a una vicenda che ha visto due fratelli stipulare una divisione immobiliare negoziando diritti che sarebbero loro spettati una volta apertasi la successione del padre, disponendo così di futuri beni ereditari.
- Cassazione civile, sez. II, 15/07/2016, n. 14566